



Città di Mondovì

Provincia di Cuneo

ORDINANZA N. 288

OGGETTO: Ordinanza in materia di sicurezza urbana: adozione di misure finalizzate ad assicurare le esigenze di tutela della tranquillità e riposo dei residenti in aree della città interessate da fenomeni offensivi alla sicurezza e al decoro urbano.

IL SINDACO

premesse che:

- l'articolo 32 della Costituzione tutela la salute, quale diritto fondamentale dell'individuo da intendersi in senso ampio, quale benessere psichico-fisico della persona, una delle cui componenti fondamentali è costituita dal riposo notturno;
- Il diritto alla tranquillità è tutelato da normative nazionali e internazionali, inclusi i principi del OMS;
- l'articolo 41 della Costituzione sancisce la libertà dell'iniziativa economica privata, affermando nello stesso tempo che essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà della dignità umana;
- la direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, affermando il libero accesso alle attività economiche e al loro esercizio, prevede altresì che “... *la sanità pubblica, la tutela dei consumatori e la protezione dell'ambiente urbano costituiscono motivi imperativi di interesse generale (...che) possono giustificare l'applicazione di regimi di autorizzazione e altre restrizioni alla libera concorrenza, nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità...*”;
- l'articolo 31 del decreto legislativo 6 dicembre 2011, n. 201 ha modificato l'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 223/2006, convertito con modificazioni della legge 248/2006 provvedendo che le liberalizzazioni in materia commerciale sono finalizzate alla libera concorrenza, che deve svolgersi nel rispetto dei vincoli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso l'ambiente urbano e dei beni culturali;
- La circolare esplicativa dell'allora Ministro dello sviluppo economico, numero 3644/C, del 28 ottobre 2011, sulle disposizioni di liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali, ha ribadito la possibilità di adottare specifici atti provvedimenti, adeguatamente motivati e finalizzati a limitare gli orari delle attività per motivi di pubblica sicurezza o per specifiche esigenze di tutela.
- Tali principi sono ribaditi da una consolidata giurisprudenza in materia.

Dato atto che:

- negli ultimi mesi nelle aree del rione Altipiano comprese tra via Delvecchio, via Quadrone, Piazza Mellano; via Primo Alpini, via Armando Diaz, Piazza Franco Centro Largo Campana, via Annoni, Corso Italia, tratto compreso tra via Primo Alpini e Largo Campana, Via Galliano. Via Manfredi, via Piave, piazza G. Cordero, si sono verificati continui episodi di disturbo alla quiete pubblica e al degrado urbano, di violazione delle norme di civile e pacifica convivenza con risse, ubriachezza molesta, danneggiamento e abbandono di rifiuti, in particolare bottiglie di vetro e lattine;
- I recipienti in vetro, in ultimo, sono stato utilizzati in atti violenti e rappresentano un pericolo per la sicurezza pubblica;
- i cittadini hanno innumerevoli volte segnalato il disagio derivante dall'abuso di alcolici e bevande in vetro e lattine e dalla frequentazione, pomeridiana e notturna, di gruppi di persone nelle strade, viali e parchi delle aree sopra citate;
- le Forze dell'Ordine hanno riscontrato criticità legate anche alla vendita di alcolici e bevande in vetro e lattine, con conseguenze negative per la sicurezza, il decoro urbano e la vivibilità nelle zone elencate;
- le attività di vicinato esistenti nelle aree in questione, sono risultate essere punto di ritrovo e presso di esse risulta più facile approvvigionarsi di bevande alcoliche a basso costo, determinando di conseguenza fenomeni di bivacco e di degrado, incidendo in maniera significativa e negativa sulla qualità della vita urbana con notevole detrimento delle condizioni di vivibilità;
- i residenti in dette aree, in forma singola od associata, e il comitato “La Torretta”, hanno segnalato alle Istituzioni e alle Forze di Polizia, in più occasioni, la presenza di gruppi/assembramenti di persone che, consumando bevande alcoliche e superalcoliche su aree pubbliche o asseverate ad uso pubblico, costituiscono fonte di degrado per i residenti, per i frequentanti del parco di Villa Nasi, pregiudicando il decoro e la vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei medesimi cittadini;
- il consumo eccessivo ed incontrollato di sostanze alcoliche e superalcoliche da parte di taluni soggetti, è spesso accompagnato da atteggiamenti e comportamenti che sfociano in una tendenziale aggressività e non è raro che tali gruppi di persone riversino la loro violenza verso i passanti attraverso il loro stato di agitazione psico-fisico con pregiudizio dell'incolumità pubblica e della sicurezza urbana, alimentando nei cittadini un sempre maggiore senso di insicurezza, abbandonando infine, anche i contenitori a terra;
- rilevato che nell'ultimo incontro del 29 luglio u.s. con gli aderenti al Protocollo di civica collaborazione del comitato spontaneo “La Torretta” composto da commercianti dell'area, gli stessi hanno ribadito la necessità di interventi in ordine al decoro urbano, all'abuso di alcolici, alle limitazioni orarie degli esercizi nonché ai limiti in ordine alla vendita per asporto di alcolici;

- l'art.4 bis del vigente regolamento di polizia urbana ha introdotto misure a tutela del decoro urbano in particolari luoghi, divieti di accesso e ordini di allontanamento;

Considerato che:

- debbano essere considerati imprescindibili, rispetto al libero esercizio dell'attività economica, gli interessi meritevoli di tutela, quali: l'esigenza di assicurare la tranquillità e il riposo dei residenti, la quiete pubblica, nonché la civile e pacifica convivenza ed il decoro urbano;
- gli assembramenti, pomeridiani e notturni presso alcuni esercizi commerciali favoriscono situazioni di degrado urbano;
- la vendita di alcolici per asporto in alcune aree contribuisce a comportamenti lesivi alla quiete pubblica e alla sicurezza urbana;

Considerato inoltre

che gli episodi di disturbo si concentrano tra le ore 18:00 e le ore 6:00 con impatti negativi sulla qualità della vita dei residenti e allo stato non vi sono alternative efficaci per garantire la tutela della quiete pubblica;

Ritenuto quindi opportuno:

- adottare un provvedimento restrittivo degli orari di vendita per alcuni esercizi commerciali, al fine di scoraggiare e rendere meno accessibile la disponibilità di bevande alcoliche, in modo da ridurre, se non eliminare, le condizioni che favoriscono il verificarsi di situazioni lesive dei cittadini residenti, in particolare sotto il profilo del disturbo della quiete pubblica e recanti pregiudizio al decoro e alla vivibilità urbana, nonché fenomeni di occupazione incontrollata degli spazi pubblici o di violenza che minano la sicurezza urbana;
- introdurre:

1. Ne
 Il periodo compreso dal **19/10/2026 al 31/01/2027** la chiusura, tutti i giorni, dalle ore 19:30 alle ore 06:00 del giorno successivo degli esercizi di vicinato, settore alimentare e misto, aventi superficie fino a 250mq, siti nelle strade e piazze di seguito elencate, puntualmente indicate nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale della presente, e in particolare: nelle aree del rione Altipiano comprese tra via Delvecchio, via Quadrone, piazza Mellano; via I Alpini – tratto compreso tra piazza Mellano e corso Italia, via Armando Diaz, piazza Franco Centro, largo Campana, via Annoni, corso Italia - tratto compreso tra via I Alpini e largo Campana, via Galliano, via Manfredi, via Piave, piazza G. Cordero;
2. dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo, nelle strade sopra citate e in via Langhe, via Cuneo e corso Stati Uniti, il divieto a chiunque, compresi i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione degli alimenti e bevande di

cui alla L.R. 38/2006, di esercizi commerciali (quali supermercati, alimentari), di laboratori artigianali e di distributori automatici, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi recipiente, e altri tipi di bevande in contenitori di vetro e/o metallo. È consentita la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali o nelle aree di pertinenza regolarmente autorizzate (ad esempio dehors), a condizione che il consumo avvenga al tavolo e che i contenitori di cui sopra non vengano portati all'esterno di tali aree;

Ritenuto inoltre che:

- le regioni espresse in premessa, nonché le considerazioni sopra esposte, costituiscono idonea manifestazione per l'adozione del presente provvedimento;
- il carattere generale del provvedimento è indirizzato ad un numero indeterminato di soggetti e consente all'Amministrazione l'omissione della comunicazione "di avvio del procedimento" di cui l'articolo 7 legge 241/90;
- si è informato preventivamente del contenuto della presente il comitato "La Torretta", le associazioni di categoria degli esercizi pubblici, commerciali e artigianali interessati e il Tavolo Tecnico della Sicurezza urbana;

Dato atto che:

- stante l'oggettiva impossibilità di notiziare del presente provvedimento in forma specifica tutti i gestori di esercizi commerciali presenti nell'area di vigenza del presente atto, si è informato preventivamente circa i contenuti dell'atto medesimo le associazioni di categoria degli esercenti dei pubblici esercizi e degli esercizi commerciali interessati.

Visto:

- l'articolo 50, comma 5, del d.lgs. 267/2000, così come modificato con D. L. 14/2017, convertito con modificazioni dalla legge 48/2017, a norma del quale il Sindaco, come rappresentante della Comunità locale può adottare ordinanze contingibili e urgenti al fine di *"superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche"*;
- l'art.50 del d.lgs 267/2000 comma 7 bis, che stabilisce: *"Il Sindaco al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree della Città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, o in aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna.... Può disporre con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di alimenti e bevande alcoliche e super alcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di*

gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;

- l'articolo 5, comma 3 del vigente Regolamento di Polizia Urbana: “... *Divieto di consumare bevande alcoliche - Dalle ore 00.00 alle ore 24.00 di ogni giorno sul suolo pubblico e comunque in tutti i parchi, giardini, scalinate e viali alberati pubblici del Comune di Mondovì, è vietato: a) Consumare bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, in contenitori di vetro e/o metallo o di altra tipologia con esclusione del consumo effettuato presso i plateatici concessi agli esercizi di somministrazione ivi esistenti e in occasione di eventi pubblici a ciò autorizzati; b) Abbandonare in luogo pubblico qualunque contenitore vuoto di bevande di qualsiasi genere... ”.*
- la legge 24 novembre 1981, n. 689 e s.m.i.;
- la L.R. 28/2006;
- Il Regolamento di Polizia urbana
- L'art 688 del codice penale

ORDINA

1. Nel periodo compreso dal **19/10/2026 al 31/01/2027 la chiusura, tutti i giorni, dalle ore 19:30 alle ore 06:00 del giorno successivo degli esercizi di vicinato, settore alimentare e misto, nonché** attività di vendita al dettaglio (alimentare/non alimentare) effettuata mediante apparecchi automatici posti in appositi locali ad essi adibiti in modo esclusivo, **aventi superficie fino a 250mq**, siti nelle strade e piazze di seguito elencate, puntualmente indicate nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale della presente (Allegato 1), e in particolare: nelle aree del rione Altipiano comprese tra via Delvecchio, via Quadrone, Piazza Mellano; via I Alpini – tratto compreso tra piazza Mellano e corso Italia, via Armando Diaz, piazza Franco Centro, largo Campana, via Annoni, corso Italia - tratto compreso tra via I Alpini e largo Campana, via Galliano, via Manfredi, via Piave, piazza G. Cordero (Allegato 1);
2. **Tutti i giorni, dalle ore 18:00 alle ore 6:00 del giorno successivo**, nelle vie e piazze sopra citate e, in aggiunta ad esse, via Langhe, via Cuneo e corso Stati Uniti, puntualmente indicate nell'allegata planimetria, parte integrante e sostanziale della presente (Allegato 2), è fatto divieto a chiunque, compresi i titolari di pubblici esercizi per la somministrazione degli alimenti e bevande di cui alla L.R. 38/2006, di esercizi commerciali (quali supermercati, alimentari) di laboratori artigianali e di distributori automatici – posti negli appositi locali ad essi adibiti in modo esclusivo, di vendere per asporto bevande alcoliche di qualsiasi gradazione e in qualsiasi recipiente, e altri tipi di bevande in contenitori di vetro e/o metallo. È consentita la somministrazione esclusivamente all'interno dei locali o nelle aree di pertinenza regolarmente autorizzate (ad esempio dehors), a condizione che il consumo avvenga al tavolo e che i contenitori di cui sopra non vengano portati all'esterno di tali aree;

3. Fermo restando quanto previsto del vigente Regolamento di Polizia urbana, **è esclusa dai divieti di cui ai punti precedenti, la vendita di bevande alcoliche e superalcoliche in qualsiasi recipiente**, che, per qualità, quantità, prezzo, modalità di confezionamento, sia dell'involucro primario che dell'impacchettamento aggiuntivo, nonché avuto riguardo alla clientela di riferimento, non hanno attitudine al consumo immediato e sul posto o nelle immediate vicinanze, ma sono chiaramente ed inequivocabilmente destinate ad una mescita successiva.

Per le predette finalità i titolari o gestori delle attività commerciali ricompresi nell'area anzi indicata, sono responsabili della corretta applicazione di quanto sopra disposto e dovranno adottare nei confronti dei propri avventori/clienti le necessarie misure di controllo. Per le attività artigiane l'asporto professionale, quale la consegna presso il domicilio del consumatore, previa ordinazione, è consentita se effettuata dalla ditta stessa o da apposite ditte.

AVVERTE

Che in caso di inosservanza da parte ei soggetti interessati si darà luogo all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 50, comma 7 bis.1, del d. lgs 267/2000, consistente nel pagamento di una somma da 500 euro a 5000 euro.

Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, può essere disposta dal Questore, ai sensi dell'art. 12, comma 1, D. L. 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 aprile 2017, n. 48, la misura della sospensione dell'attività per un massimo di quindici giorni, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell'art. 16 della L. 24 novembre 1981 n. 689 smi.

Le sanzioni amministrative pecuniarie previste nella presente ordinanza, sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla L. 689/1981 e smi.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 e s.m.i., contro il presente atto può essere presentato ricorso, alternativamente, al TAR Piemonte o ricorso straordinario ai sensi degli articoli 8 e 9 del D.P.R. n. 1199/1971 rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente atto.

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicizzata mediante esposizione all'Albo Pretorio ai sensi di Legge e sia inviata a:

- Prefettura – Cuneo
- Questura – Cuneo
- Comando Compagnia Carabinieri – Mondovì
- Comando Compagnia Guardia di Finanza
- Confcommercio Mondovì
- Confartigianato Mondovì

- Confesercenti
- Associazione La Torretta
- Sottosezione Polizia stradale Mondovì
- SUAP – Dipartimento Urbanistica e Servizi alle Imprese
- Ferrovie dello Stato
- Esercizi medie strutture presenti in via Cuneo, corso Stati Uniti, via Langhe

Mondovì, li 17/10/2026

**IL SINDACO
LUCA ROBALDO***

* Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.